

Formazione dei Lavoratori

Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 smi

e

Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011



1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi e responsabilità



Tiboni Luca

Cos'è la Sicurezza?





Dal latino “sine cura” = senza preoccupazione

È una **CONDIZIONE** di assenza di rischio e pericolo.

la persona si sente certa e **tranquilla** che la propria **sopravvivenza** e il proprio **benessere** sono presidiati e protetti

La sicurezza è assenza di rischio non tollerabile
(un bisogno fondamentale di ogni essere)

A livello internazionale ci sono due termini per definire i concetti di sicurezza:

Security

corrisponde alla sicurezza intesa come protezione da atti intenzionali che potrebbero ledere cose o persone
indica la difesa da minacce di terzi



Safety

riguarda la sicurezza delle persone, intesa come loro incolumità; l'incolumità va intesa non solo dai danni fisici ma anche da quelli morali
Indica prevenzione di infortuni



Cos'è la Salute?





È uno **STATO** di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia.

L'Organizzazione aziendale deve
GARANTIRE la **salute** e alla **sicurezza** per tutti
i propri lavoratori

**DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
TESTO COORDINATO CON IL D.LGS. 3 agosto 2009, n. 106**

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

**Il passaggio dal D.Lgs. 626/1994
al**

**D.Lgs. 81/2008 TESTO UNICO
coordinato con il D.Lgs. 106/2009 e smi**

APPLICHIAMO il DLgs 81....



L'OSPEDALE...
E' UN LUOGO DI
LAVORO



IL DIRETTORE
GENERALE
E' UN DATORE DI
LAVORO....

e deve garantire la
sicurezza per ...

TUTTI I SUOI LAVORATORI ...

CHIRURGHI



INFERMIERI



TECNICI DI
RADIOLOGIA



MEDICI



...MA ANCHE



BIOLOGI



MANUTENTORI

TECNICI



AMMINISTRATIVI



.....

Con queste giornate di formazione dobbiamo:

- Per acquisire informazioni che ci permettano di conoscere meglio i requisiti dell'organizzazione Aziendale per la prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori
- Per comprendere il Vostro ruolo all'interno di questa organizzazione (diritti e doveri) e agire di conseguenza



Normativa SSL: schema generale

Costituzione: Artt. 32 e 41

Codice Civile
Artt. 1176 e 2087

Codice Penale
Artt. 437, 451, 589, 590

“Norme della ricostruzione dopoguerra”
DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 128/56 ...

Norme di derivazione Europea
(D.Lgs. 277/91, 626/94, 624/96 ...)

**Direttive
UE**

D.Lgs. 81/08 - Testo “unico” di SSL

La cronologia è la cosa più importante da cogliere

anni '50 - '70

impostazione delle normative con logica della
PROTEZIONE TECNICA
APPLICATA ALLE MACCHINE/ATTERRIZZATURE

anni '90 - recepimento direttiva CEE 391/89 l'approccio
è cambiato ed è diventato del tipo **ORGANIZZATIVO**

con il D.Lgs. 81/2008 l'approccio è diventato
di **SISTEMA** con l'adozione del **SGS**

L'evoluzione legislativa

1955 → 1994 → 1996 → 2008



SISTEMA RIGIDO

- Sistema prescrittivo, settoriale, poco orientato alla prevenzione e molto alla repressione
- Eccessiva frammentazione legislativa
- Rispetto formale alla conformità



SISTEMA FLESSIBILE

- Sistema orientato agli aspetti gestionali e organizzativi, e alla prevenzione
- Nuovi istituti relazionali e definizione di ruoli e responsabilità di nuovi soggetti.
- Rispetto sostanziale delle misure di prevenzione e protezione

DLgs 81/08

NORME DEGLI ANNI 50

DPR 27.04.55, n. 547 – Norme generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

DPR 7.01.56, n. 164 – Norme generali per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni

DPR 19.03.56, n. 302 – Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle emanate con il DPR 27.04.55, n. 547 (esplosivi)

DPR 19.03.56, n. 303 – Norme generali per l'igiene del lavoro

DPR 20.03.56, n. 320 – Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo (- abrogati solo gli artt. 42 e 43 – classificazione esplosivi)*

DPR 20.03.56, n. 321 – Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa ()*

DPR 20.03.56, n. 322 – Norme di prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione ()*

DPR 20.03.56, n. 323 – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici ()*

Il lavoratore non partecipa alla gestione della sicurezza

STATUTO DEI LAVORATORI

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento

Con l'emanazione della legge 20.05.70, n. 300 – Statuto dei lavoratori – viene riconosciuta l'importanza della partecipazione dei lavoratori alla prevenzione degli infortuni

viene affermato (art. 9) che i lavoratori, mediante i loro rappresentanti, hanno il diritto di controllare l'applicazione delle norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute ed integrità fisica

Il lavoratore, per la prima volta, viene chiamato a collaborare direttamente nella tutela della sua salute che non è solo patrimonio suo, ma dell'intera collettività



Con l'emanazione del D.Lgs. 626/94 si incominciano ad indirizzare le aziende verso l'adozione di sistemi di gestione della sicurezza.

Il 15 maggio 2008 è entrato in vigore il D.Lgs. 81/08 (cosiddetto Testo Unico), quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 5 agosto 2009, il Decreto Legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, approvato dal governo il 29 luglio scorso che integra e corregge il decreto legislativo 81/08 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e che è entrato in vigore il

20 agosto 2009

D.Lgs. 81/08 come modificato con il 106/09

Vengono abrogati

- **DPR 547/55** (*Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro prevenzione infortuni*)
- **DPR 164/56** (*infortuni edilizia*)
- **DPR 303/56** (*tranne art. 64 - ISPETTORI*) (*igiene del lavoro*)
- **D.Lgs. 277/91** (*piombo, amianto, rumore*)
- **D.Lgs. 626/94** (*sicurezza nei luoghi di lavoro*)
- **D.Lgs. 493/96** (*segnaletica di sicurezza*)
- **D.Lgs. 494/96** (*cantieri temporanei e mobili*)
- **D.Lgs. 187/05** (*vibrazioni meccaniche.*)
- **Art, 36 bis, c.1 e 2 D.L.223/06** (*convertito e modificato L.248/06 - contr. evasione*)
- **L.123/07** (*tranne artt.4, 8,9,10,11,12*)
- **Ogni altra disposizione legislativa incompatibile...**

306 Articoli

13 Titoli

51 Allegati



Lo schema

TITOLO I

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II
SISTEMA ISTITUZIONALE

CAPO III
GESTIONE DELLA
PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO

CAPO IV
DISPOSIZIONI PENALI

TITOLO II
luoghi di Lavoro

TITOLO III

Uso delle attrezzature
di lavoro e dei dispositivi
di Protezione individuale

TITOLO IV

Cantieri temporanei o
mobili

TITOLO V

Segnaletica di salute e
sicurezza sul lavoro

TITOLO VI

Movimentazione Manuale
dei Carichi

TITOLO VII

Attrezzature munite
di Video Terminale

Titolo VIII
Agenti Fisici

Titolo IX
Sostanze pericolose

Titolo X
Esposizione ad Agenti
biologici

Titolo XI
Protezione atmosfere
esplosive

Titolo XII
Disposizioni diverse
in
materia penale

Allegati dal I al LI

D.Lgs. 81/08: 306 Articoli- 13 Titoli - 51 Allegati

Titolo	Articoli	Argomento	Allegati
I	da 1 a 61	Principi comuni	<u>da I a III</u>
II	da 62 a 68	Luoghi di lavoro	IV
III	da 69 a 87	Attrezzature di lavoro e DPI	da V a IX
IV	da 88 a 160	Cantieri temporanei o mobili	da X a XXIII
V	da 161 a 166	Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro	da XXIV a XXXII
VI	da 167 a 171	Movimentazione Manuale dei Carichi	XXXIII
VII	da 172 a 179	Attrezzature munite di videoterminali	XXXIV
VIII	da 180 a 220	Agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi e.m., radiazioni ottiche artificiali)	da XXXV a XXXVII
IX	da 221 a 265	Sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni, mutageni, amianto)	da XXXVIII a XLIII
X	da 266 a 286	Agenti biologici	da XLIV a XLVIII
XI	da 287 a 297	Atmosfere esplosive	da XLIX a LI
XII	da 298 a 303	Capi finali e disposizioni sanzionatorie	
XIII	da 304 a 306	Norme transitorie e finali	

campo di applicazione

Sicurezza di base ex D.Lgs. 626/94

D.Lgs. 81/08

Sistema

Sicurezza

D.Lgs. 334/99

Aziende

Rischi

Rilevanti

Aspetti positivi del D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i

- Unificazione e semplificazione normative da 1200 norme a 300 norme.
- Estensione della protezione a tutti i lavoratori presenti in un ambiente di lavoro indipendentemente dalla tipologia contrattuale.
- Definizione e valorizzazione della figura del “preposto”, prevedendone specifica formazione

INFORMAZIONE E FORMAZIONE (ARTT. 36 e 37)


- Rischi per la sicurezza e la salute connessi con l'attività dell'impresa
- Le misure di prevenzione e protezione adottate
- Rischi specifici a cui è esposto, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali
- Pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica
- Procedure di Pronto Soccorso, Antincendio ed Evacuazione
- Nominativi del personale designato (Antincendio e Pronto Soccorso), del RSPP e del MC

Il contenuto della informazione deve essere **facilmente comprensibile** per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze.


Ove la informazione riguardi **lavoratori immigrati**, essa avviene **previa verifica della comprensione della lingua utilizzata** nel percorso informativo.

DIFFERENZA TRA


INFORMAZIONE



FORMAZIONE



ADDESTRAMENTO



Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare **tutti i rischi** per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo **stress lavoro-correlato**, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti **le lavoratrici in stato di gravidanza**, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle **differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi** e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

1-bis. **La valutazione dello stress lavoro-correlato** di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal **1° agosto 2010**

MISURE GENERALI DI TUTELA

Art. 15

Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

MISURE GENERALI DI TUTELA

Art. 15

- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

MISURE GENERALI DI TUTELA

Art. 15

- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale



i destinatari di obblighi di prevenzione



Datore di Lavoro




Dirigenti



Preposto



Lavoratori



**Medico
competente**



**Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione
(RSPP)**




**Rappresentante dei
Lavoratori per la
Sicurezza (RLS)**




**Addetti alle
emergenze**

Il Modello Organizzativo "BASE"



ORGANIGRAMMA ASL TERAMO

ORGANIGRAMMA AZIENDALE



AZIENDA

Il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato.



DATORE DI LAVORO



Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto **esercita i poteri decisionali e di spesa.**

Nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente **al quale spettano i poteri di gestione** [...], individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi **poteri decisionali e di spesa**. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.



DATORE DI LAVORO

nell'Azienda il datore di lavoro si identifica con il **DIRETTORE GENERALE**.

Per quanto riguarda la sicurezza, il Direttore Generale è responsabile della funzionalità dell'organizzazione aziendale ed in particolare della applicazione delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.



OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ
DEL DATORE DI LAVORO
ART. 18

- 
- a) Nomina il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;**
 - b) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;**
 - c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;**
 - d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;**
 - e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;**
 - f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;**

- 
- g) invia i lavoratori alla visita medica;**
 - l) adempie agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;**
 - m) Si astiene, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;**
 - n) consente ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;**
 - o) consegna al RLS, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati;**
 - p) elabora il documento di cui all'articolo 26, comma 3 (DUVRI), e consegna copia ai RLS, su richiesta di questi;**
 - q) rende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio**

- 
- r) comunica all'INAIL a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;**
 - s) consultare il RLS;**
 - t) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro;**
 - u) Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro**
 - v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convoca la riunione periodica prevista dalla normativa;**
 - w) aggiorna le misure di prevenzione;**
 - x) comunica annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza**



Dirigente - articolo 18 (1 di 24)

Il DL, [...], e i dirigenti [...] devono (art. 18 D.Lgs. 81/08):

- ✘ a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo;

Requisiti professionali del MC da verificare



Dirigente - articolo 18 (2 di 24)

Il DL, [...], e i dirigenti [...] devono (art. 18 D.Lgs. 81/08):

- x b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;*

Nomina lavoratori addetti a compiti speciali



Dirigente - articolo 18 (3 di 24)

Il DL, [...], e i dirigenti [...] devono (art. 18 D.Lgs. 81/08):

- ✘ c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;*

Obbligo che può comportare il coinvolgimento del MC



Dirigente - articolo 18 (4 di 24)

Il DL, [...], e i dirigenti [...] devono (art. 18 D.Lgs. 81/08):

- x d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;*

Fornire i DPI



Dirigente - articolo 18 (5 di 24)

Il DL, [...], e i dirigenti [...] devono (art. 18 D.Lgs. 81/08):

- ✘ e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*

Accesso in aree a rischio



Dirigente - articolo 18 (6 di 24)

Il DL, [...], e i dirigenti [...] devono (art. 18 D.Lgs. 81/08):

- × f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;*

Obbligo di supervisione e sorveglianza



Dirigente - articolo 18 (7 di 24)

Il DL, [...], e i dirigenti [...] devono (art. 18 D.Lgs. 81/08):

- * g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;*

Corretta esecuzione della sorveglianza sanitaria



Dirigente - articolo 18 (8 di 24)

Il DL, [...], e i dirigenti [...] devono (art. 18 D.Lgs. 81/08):

- x g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;*

Cessazione rapporto di lavoro



Dirigente - articolo 18 (9 di 24)

Il DL, [...], e i dirigenti [...] devono (art. 18 D.Lgs. 81/08):

- ✘ h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*

Pericolo grave e immediato



Dirigente - articolo 18 (10 di 24)

Il DL, [...], e i dirigenti [...] devono (art. 18 D.Lgs. 81/08):

- × i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*

Informazione su un rischio grave e immediato



Dirigente - articolo 18 (11 di 24)

Il DL, [...], e i dirigenti [...] devono (art. 18 D.Lgs. 81/08):

- × l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;*

Formazione, informazione e addestramento



Dirigente - articolo 18 (12 di 24)

Il DL, [...], e i dirigenti [...] devono (art. 18 D.Lgs. 81/08):

- ✘ m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;*

Attività in caso di pericolo grave e immediato



Dirigente - articolo 18 (13 di 24)

Il DL, [...], e i dirigenti [...] devono (art. 18 D.Lgs. 81/08):

- ✘ n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;*

Verifica da parte lavoratori delle misure di tutela



Dirigente - articolo 18 (14 di 24)

Il DL, [...], e i dirigenti [...] devono (art. 18 D.Lgs. 81/08):

- x o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;*

Consegna del DVR



Dirigente - articolo 18 (15 di 24)

Il DL, [...], e i dirigenti [...] devono (art. 18 D.Lgs. 81/08):

- * p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;*

Redazione del DUVRI



Dirigente - articolo 18 (16 di 24)

Il DL, [...], e i dirigenti [...] devono (art. 18 D.Lgs. 81/08):

- ✘ q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;*

Effetti su ambiente esterno



Dirigente - articolo 18 (17 di 24)

Il DL, [...], e i dirigenti [...] devono (art. 18 D.Lgs. 81/08):

- x r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni [...];*

Comunicazioni per infortuni



Dirigente - articolo 18 (18 di 24)

Il DL, [...], e i dirigenti [...] devono (art. 18 D.Lgs. 81/08):

- x s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;*

Consultazione RLS



Dirigente - articolo 18 (19 di 24)

Il DL, [...], e i dirigenti [...] devono (art. 18 D.Lgs. 81/08):

- ✘ t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;*

Prevenzione incendi ed evacuazione ambienti di lavoro



Dirigente - articolo 18 (20 di 24)

Il DL, [...], e i dirigenti [...] devono (art. 18 D.Lgs. 81/08):

- × u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;*

Tessera riconoscimento



Dirigente - articolo 18 (21 di 24)

Il DL, [...], e i dirigenti [...] devono (art. 18 D.Lgs. 81/08):

- ✘ v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;*

Riunione periodica



Dirigente - articolo 18 (22 di 24)

Il DL, [...], e i dirigenti [...] devono (art. 18 D.Lgs. 81/08):

- ✘ z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.*

Aggiornamento misure di prevenzione e protezione



Dirigente - articolo 18 (23 di 24)

Il DL, [...], e i dirigenti [...] devono (art. 18 D.Lgs. 81/08):

- * aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;*

Comunicazione RLS



Dirigente - articolo 18 (24 di 24)

Il DL, [...], e i dirigenti [...] devono (art. 18 D.Lgs. 81/08):

- ✘ bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;*

Giudizio di idoneità



Il D.L. inoltre fornisce al servizio di prevenzione e protezione (RSPP) ed al medico competente (MC):

informazioni in merito alla natura dei rischi, all'organizzazione del lavoro, alla descrizione degli impianti produttivi, alle malattie professionali ed ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.



Il D.Lgs 81/08 assegna al Datore di Lavoro delle funzioni, effettuando le seguenti distinzioni:

- funzioni delegabili;
- funzioni non delegabili



OBBLIGHI **NON** DELEGABILI:

- ❖ la **valutazione di tutti i rischi** con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- ❖ la **designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) dai rischi.**

**OBBLIGHI INDELEGABILI
DATORE DI LAVORO**

```
graph TD; A[OBBLIGHI INDELEGABILI DATORE DI LAVORO] --> B[Designazione del R.S.P.P. (interno o esterno)]; A --> C[Valutazione di tutti i rischi presenti ed Elaborazione del DVR];
```

**Designazione del R.S.P.P.
(interno o esterno)**

**Valutazione
di tutti i rischi presenti ed
Elaborazione del DVR**


Funzioni delegabili

- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

- 
- che essa attribuisca al delegato l'“autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
 - che la delega sia accettata dal delegato per iscritto

Importante evidenziare che la delega di funzioni non esclude mai l'obbligo di vigilanza in capo al DL in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite

DIRIGENTE



Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attuа le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;



OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

Il nuovo TUSL attribuisce al dirigente i medesimi obblighi e le medesime responsabilità del datore di lavoro



Preposto - definizione del D.Lgs. 81/08



✘ art. 2, c. 1 lett. e: Definizione di Preposto

- ✘ Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

CHI È IL PREPOSTO?

- Identificato dal legislatore come una delle figure componenti il triangolo della sicurezza, il preposto ha una storia che risale al 1955, ma solo oggi con il D.Lgs. 81/2008 è stato specificatamente definito il perimetro dei suoi obblighi e naturalmente delle sue responsabilità, anche sanzionate, di sorveglianza e di verifica.

Identificazione del preposto:

- Sovrintende al lavoro altrui, con potere di impartire ordini ed istruzioni operative;
- È subordinato ai dirigenti e/o al datore di lavoro;
- Non ha una specifica qualifica e può coprire tutte le posizioni comprese tra il dirigente ed i lavoratori;
- Si identifica con chi è in posizione tale da coordinare e sorvegliare l'attività di altri lavoratori ai suoi ordini
- Sovrintende solamente ai lavoratori che fanno capo al suo settore.

Il ruolo di preposto è scollegato dalla qualifica.



Preposto - obblighi

× Il preposto:

- × verifica che i lavoratori adottino adeguatamente le misure di sicurezza,
- × verifica la conformità di macchinari e attrezzature e impedisce gli usi pericolosi,
- × istruisce adeguatamente i lavoratori per lo svolgimento in sicurezza dei loro compiti,
- × sorveglia i lavoratori affinché non adottino comportamenti a rischio,
- × segnala ai superiori (DL o dirigente) le anomalie arrivando a impedire le lavorazioni nei casi più gravi.



Preposto - articolo 19 (1 di 7)

I preposti, [...], devono (art. 19 D.Lgs. 81/08):

- * a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;*

Comportamenti, DPI, segnalazioni ai superiori



Preposto - articolo 19 (2 di 7)

I preposti, [...], devono (art. 19 D.Lgs. 81/08):

- × [...]*
- × b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
- × [...]*

Controllo competenze specifiche



Preposto - articolo 19 (3 di 7)

I preposti, [...], devono (art. 19 D.Lgs. 81/08):

- × [...]*
- × c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*
- × [...]*

Gestione emergenze



Preposto - articolo 19 (4 di 7)

I preposti, [...], devono (art. 19 D.Lgs. 81/08):

- × [...]*
- × d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*
- × [...]*

Pericoli gravi e immediati



Preposto - articolo 19 (5 di 7)

I preposti, [...], devono (art. 19 D.Lgs. 81/08):

- × [...]*
- × e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;*
- × [...]*

Lavoro in condizioni di pericolo



Preposto - articolo 19 (6 di 7)

I preposti, [...], devono (art. 19 D.Lgs. 81/08):

- × [...]*
- × f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;*
- × [...]*

Segnalazione anomalie e situazioni di rischio



Preposto - articolo 19 (7 di 7)

I preposti, [...], devono (art. 19 D.Lgs. 81/08):

- × [...]*
- × g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.*
- × [...]*

Corsi di formazione

I PREPOSTI

Un contributo per la prevenzione

Obiettivo

Una "sentinella"
per la sicurezza del lavoro.



Preposto - Chi è?

- ✘ Identificazione del preposto:
 - ✘ Sovrintende al lavoro altrui, con potere di impartire ordini ed istruzioni operative;
 - ✘ È subordinato ai dirigenti e/o al datore di lavoro;
 - ✘ Non ha una specifica qualifica e può coprire tutte le posizioni comprese tra il dirigente ed i lavoratori;
 - ✘ Si identifica con chi è in posizione tale da coordinare e sorvegliare l'attività di altri lavoratori ai suoi ordini
 - ✘ Sovrintende solamente ai lavoratori che fanno capo al suo settore.

Il ruolo di preposto è scollegato dalla qualifica

Talvolta, a seguito di un incidente sul lavoro, il preposto che viene puntualmente sentito dalle autorità competenti, se ne esce dicendo

“Ma io che c’entro?!?”.

Anzi a volte il preposto non sa nemmeno di esserlo.

Molte persone, che non erano consapevoli delle loro responsabilità in merito al rispetto della normativa di sicurezza, sono state condannate in occasione di infortuni sul lavoro.

Il preposto non è tenuto all'adozione delle misure di prevenzione e di protezione, le quali sono di competenza del datore di lavoro/dirigente; ha invece il dovere di vigilare affinché le misure predisposte siano effettivamente osservate dai lavoratori ed ha inoltre il dovere/potere di intervenire ogni volta che il lavoratore violi una disposizione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in caso di reiterazione dell'inosservanza, dovrà informarne i superiori diretti.

Allo stesso modo è tenuto a relazionare tempestivamente i vertici aziendali in merito sia alle carenze dei dispositivi di protezione individuale, sia ad ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro.

È preposto chi lo fa!

**è preposto qualunque lavoratore che svolge
(anche temporaneamente)**

**attività di direzione e/o coordinamento di un gruppo
di lavoro, anche prescindendo da una formale
investitura da parte del datore di lavoro.**

N.B.:

Art. 299 Esercizio di fatto di poteri direttivi

Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

Una “delega” da preposto?

Il ruolo di preposto è assegnato “in automatico” ma:

- Una formalizzazione del ruolo concorre a una corretta gestione
- La formalizzazione aiuta a definire ruoli e responsabilità

In casi come questo sono “preposti” tutti coloro che possono rivestire quell’incarico

FORMAZIONE DEL PREPOSTO

L'art. 37 - comma 7 disciplina la formazione specifica obbligatoria per il preposto; evidenziando:

- la formazione e l'aggiornamento periodico della stessa, va **somministrata in azienda** (durante l'orario di lavoro);
- il preposto deve ricevere detta formazione "a cura del datore di lavoro": si deve intendere che **il DL deve preoccuparsi di fornirla e organizzarla** (non necessariamente di erogarla in prima persona)
- La formazione (senza oneri economici a carico dei lavoratori) **deve essere realizzata in collaborazione dell'Organismo paritetico** (art. 37 comma 12) il quale si ritiene vada coinvolto **per i soli compiti di pianificazione** e non di attuazione dei corsi, trattandosi di formazione da realizzare in azienda.

Art. 2 comma 1 lettera e - IL PREPOSTO

- Il ruolo del Preposto si configura nel momento in cui il Datore di Lavoro gli attribuisce potere gerarchico, indipendentemente da un eventuale conferimento formalizzato per iscritto (v. art. 299 sull'esercizio di fatto di poteri direttivi).
- **Si suggerisce comunque l'utilità della formalizzazione dell'incarico**, quale strumento di tutela anche per il preposto stesso, in particolare in caso di attività fuori azienda (es. cantieri, manutenzione presso terzi, pulizie ecc) e della possibilità di evidenziare in modo esplicito la sua organizzazione aziendale con il modello organizzativo di cui all'art. 30

DATORE DI LAVORO
garante strutturale della sicurezza



Predisporre luoghi, mezzi, strumenti, dpi marcati CE, manutenzione

DIRIGENTE
garante organizzativo della sicurezza



Applica obblighi ed adempimenti ed organizza

vigila

PREPOSTO
garante del controllo della sicurezza



VIGILA (i lavoratori sul rispetto di leggi e norme aziendali, e sull'uso dei DPI) **E RIFERISCE** (ogni carenza di prevenzione, in particolare, impreviste e improvvise riscontrate), a prescindere da deleghe e poteri di spesa

LAVORATORE
collaboratore per la sicurezza



OSSERVANO LE DISPOSIZIONI E LE ISTRUZIONI IMPARTITE DAL DATORE DI LAVORO, DAI DIRIGENTI E DAI PREPOSTI, AI FINI DELLA PROTEZIONE COLLETTIVA ED INDIVIDUALE



Preposto - articolo 19 e sanzioni

Lettera	Sintesi	Sanzione
A	Sovrintendere	<i>arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 €</i>
B	Controllo competenze	<i>arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 €</i>
C	Pericoli gravi e immediati	<i>arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 €</i>
D	Condizioni di pericolo	<i>arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 €</i>
E	Segnalazione anomalie	<i>arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 €</i>
F	Corsi di formazione	<i>arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 €</i>

I sette punti da ricordare

- sovrintendere e vigilare
- verificare
- richiedere
- informare
- astenersi
- segnalare
- frequentare





ART. 56 – Sanzioni per il preposto

Lettera	Sintesi	Sanzione
A	Sovrintendere	<i>arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 €</i>
B	Controllo competenze	<i>arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 €</i>
C	Pericoli gravi e immediati	<i>arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 €</i>
D	Condizioni di pericolo	<i>arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 €</i>
E	Segnalazione anomalie	<i>arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 €</i>
F	Corsi di formazione	<i>arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 €</i>

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DIRIGENTI, PREPOSTI



HANNO IL DOVERE, NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE ATTRIBUZIONI E COMPETENZE





LAVORATORE



persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge **un'attività lavorativa** nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro **pubblico o privato**, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Precedente normativa

Lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con rapporto di lavoro subordinato anche speciale

- **SONO EQUIPARATI ALAVORATORI:**
- *- i soci lavoratori*
- *- i tirocinanti*
- *- i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile*
- *- i lavoratori socialmente utili*
- *- l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari*
- *- il partecipante ai corsi di formazione professionale con utilizzo di laboratori attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici e vdt*

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

art.20

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

OBBLIGHI DEI LAVORATORI



LAVORATORE

=

SOGGETTO ATTIVO
DEL SISTEMA DI PREVENZIONE



Lavoratore

Art. 20 comma 1

“Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”

Obblighi generali

Comportamento diligente nell'osservanza delle misure di prevenzione e collaborazione con le altre componenti aziendali per realizzare e migliorare le condizioni di sicurezza



Obblighi specifici

Relativi a particolari situazioni e a determinate attività



Obblighi dei Lavoratori

CONTRIBUIRE

all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza

OSSERVARE

le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro, Dirigenti e Preposti

UTILIZZARE

correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza

UTILIZZARE

in modo appropriato i dispositivi di protezione messi loro a disposizione

SEGNALARE

al Datore di lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi di lavoro o dei dispositivi di sicurezza ed eventuali condizioni di pericolo, adoperandosi direttamente in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare e ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente



Obblighi dei Lavoratori

ASTENERSI

Dal rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

ASTENERSI

Dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori

PARTECIPARE

ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro

SOTTOPORSI

ai controlli sanitari previsti dalla normativa o comunque disposti dal Medico Competente



Diritti dei Lavoratori

RICEVERE

una adeguata informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto all'art. 36 del Testo Unico

RICEVERE

una sufficiente ed adeguata formazione in materia di sicurezza e di salute sul lavoro secondo quanto previsto all'art. 37 del T.U.

AVERE

a disposizione idonei dispositivi di protezione individuale

**ESSERE
SOTTOPOSTI**

a visite mediche facendone richiesta al Medico Competente qualora la stessa richiesta sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi lavorativi

Ricapitolando

- Il lavoratore, in tema di sicurezza, deve:
 - collaborare all'attuazione delle misure;
 - rispettare le norme e le prescrizioni;
 - utilizzare correttamente le attrezzature;
 - utilizzare in modo appropriato i DPI;
 - segnalare immediatamente le anomalie;
 - non rimuovere o modificare senza autorizzazione ...;
 - partecipare ai programmi di formazione;
 - sottoporsi ai controlli sanitari previsti.



Sanzioni per i lavoratori

Art. 59

**Violazione dell'art. 20, comma 2,
lett. b), c) d), e), f), g), h), e i)**



**arresto fino a un mese
o ammenda da 200 a 600 euro**

Violazione dell'art. 20 comma 3



**sanzione amministrativa
pecuniaria da 50 a 300 euro**

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) – art. 47

In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo

Nelle aziende con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto direttamente dai lavoratori dell'azienda al loro interno.



RLS	NUMERO MINIMO
■ FINO A 200 DIPENDENTI	1
■ DA 201 A 1000 DIPENDENTI	3
■ OLTRE 1000 DIPENDENTI	6

Attribuzioni del RLS (art. 50)

Il Rappresentante per la sicurezza :

- a) *accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;*
- b) *è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;*
- c) *è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;*
- d) *è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;*
- e) *riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;*
- f) *riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;*
- g) *riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;*

- 
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;*
 - i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;*
 - l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;*
 - m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;*
 - n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;*
 - o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.*

**DEVE DISPORRE DI TEMPO E MEZZI NECESSARI SENZA PERDITE DI
RETRIBUZIONE E SENZA SUBIRE PREGIUDIZIO ALCUNO**

Il servizio di Prevenzione e Protezione

È l'insieme delle **PERSONE** (responsabile e addetti),
dei **SISTEMI** e dei **MEZZI** finalizzato all'attività di:



**PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
PROFESSIONALI**

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione



Art. 2 comma 1, lettera f)

“persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”

RSPP - Responsabilità

Il RSPP

- non è destinatario di sanzioni dal D.Lgs. 81/08
- non risponde per i reati imputabili al datore di lavoro, al dirigente o al preposto
- può essere comunque coinvolto nelle indagini (e, nel caso, anche condannato) laddove si ipotizzi che l'infortunio in esame sia scaturito da una omissione o valutazione colposamente errata

Addetti al servizio Prevenzione e Protezione:

- Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali, facente parte del servizio di prevenzione e protezione;
- L'ASPP coadiuva il RSPP nell'espletare i compiti del SPP.

COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure



c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 35 (Riunione periodica);


f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36

RIASSUNTO ATTIVITÀ DEL SPP

- SOPRALLUOGHI:
 - Tutti i luoghi di lavoro
- DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI:
- FORMAZIONE E INFORMAZIONE
 - Dirigenti e preposti
 - corsi primo soccorso e antincendio
 - corsi per lavoratori
- ASSISTENZA AI DDL

Medico Competente

Art. 2, comma 1, lettera h)




“medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38, che collabora, secondo quanto previsto all’art. 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti ..”

Medico Competente

Viene nominato
dal Datore
di Lavoro

Istituisce,
aggiorna e custodisce
sotto la propria
responsabilità una
cartella sanitaria
e di rischio

Visita gli ambienti
di lavoro



Effettua
gli accertamenti
sanitari ed esprime i
giudizi di idoneità
alla mansione
specifica

Collabora
con il Datore
di Lavoro e con il SPP
alla valutazione dei rischi
e alla predisposizione
dell'attuazione delle misure
per la tutela della salute
e dell'integrità
psico-fisica dei
lavoratori

Collabora
alla attività di
informazione e
formazione dei
lavoratori.

CAPO I – sezione V

SORVEGLIANZA SANITARIA (Art.41)

La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente:

- *Visita medica **preventiva** in fase **preassuntiva***
- *Visita medica **su richiesta del lavoratore**, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute*
- *Visita medica in occasione del **cambio della mansione***
- *Il lavoratore che **si assenta per malattia per più di 60 giorni consecutivi** deve essere sottoposto a visita medica d'idoneità prima del rientro in ufficio*

La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno.

Obbligo di consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, di copia della cartella sanitaria e di rischio.


CAPO I – sezione V

SORVEGLIANZA SANITARIA

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
- a) **idoneita'**;
 - b) **idoneita' parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;**
 - c) **inidoneita' temporanea;**
 - d) **inidoneita' permanente**

Relazioni: il DL

Chi	Cosa	Destinatario
Preposto	Segnala	<u>DL</u>
Lavoratore	Segnala	
RSPP	Assiste	
RLS	Segnala - assiste	
MC	Assiste	
ASL (Odc)	Controlla (sanziona)	



Relazioni: il preposto

Chi	Cosa	Destinatario
DL	Individua - Sorveglianza - Forma	<u>Preposto</u>
Dirigente	Sorveglianza - Forma	
Lavoratore	Segnala	
ASL (odc)	Sanziona	

Chi	Cosa	Destinatario
<u>Preposto</u>	Segnala	DL
	Segnala	Dirigente
	Controlla Richiama	Lavoratore
	Segnala	RSPP

Relazioni: il lavoratore

Chi	Cosa	Destinatario
DL	Sorveglianza - Forma - richiama	<u>Lavoratore</u>
Dirigente	Sorveglianza - richiama	
Preposto	Controlla - richiama	
ASL (odc)	Controlla (Sanziona)	
RLS	Rappresenta su SSL	

Chi	Cosa	Destinatario
<u>Lavoratore</u>	Segnala	DL
	Segnala	Dirigente
	Segnala	Preposto
	Segnala	RSPP / MC

Relazioni: il RSPP

Chi	Cosa	Destinatario
DL	Nomina	<u>RSPP</u>
Dirigente	Segnala	
Preposto	Segnala	
RLS	Segnala	

Chi	Cosa	Destinatario
<u>RSPP</u>	Assiste	DL
	Si interfaccia	Dirigente
	Si interfaccia	Preposto
	Si interfaccia	Lavoratori

Relazioni: il MC

Chi	Cosa	Destinatario
DL	Nomina	<u>MC</u>
Dirigente	Segnala	
Preposto	Segnala	
RLS	Segnala	
ASL (Odc)	Controlla (sanziona)	

Chi	Cosa	Destinatario
<u>MC</u>	Assiste	DL
	Si interfaccia	Dirigente
	Si interfaccia	Preposto
	Si interfaccia	Lavoratori

Relazioni: il RLS

Chi	Cosa	Destinatario
DL	Forma - Consulta - Informa	<u>RLS</u>
Dirigente	Consulta	
Lavoratore	Elegge - Designa - Segnala	

Chi	Cosa	Destinatario
<u>RLS</u>	Segnala	DL
	Segnala	Dirigente
	Segnala	Preposto
	Segnala	RSPP / MC
	Segnala	ASL (Odc)

Addetti a compiti speciali

- **Addetti emergenze:** lavoratori con compiti e attribuzioni specifiche per la gestione delle emergenze (incendi ecc.)



- **Addetti primo soccorso:** lavoratori con compiti e attribuzioni specifiche per la gestione del primo soccorso
- >> Sono designati formalmente , ricevono una formazione specifica e sono addestrati all'uso necessari dei presidi.**

I Progettisti

- I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Fabbricanti e fornitori

- Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

Gli installatori

- Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

RIUNIONE PERIODICA (art.35)

Obbligatoria per Aziende e unità produttive con più di 15 dipendenti

Il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, **indice almeno 1 volta all'anno** una riunione cui partecipano:

- a) *il datore di lavoro o un suo rappresentante;*
- b) *il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.);*
- c) *il medico competente, ove nominato;*
- d) *il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.*

Argomenti obbligatori

- *il documento di valutazione dei rischi;*
- *l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;*
- *i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;*
- *i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.*

Dirigenti e Preposti

RLS

CHI DEVE ESSERE FORMATO?

**Addetti
Antincendio – Pronto Soccorso**

Lavoratori

**La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti
mediante Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011**

I destinatari delle sanzioni


Soggetti a sanzioni/ammende/arresto per reati di SSL

Datore di lavoro (potenzialmente sempre)	Dirigenti (limitatamente a incarico e funzioni)
Preposti (limitatamente a incarico e funzioni)	Lavoratori
Progettisti	Installatori
Fabbricanti	Fornitori
Componenti impresa familiare	Noleggiatore
Concedente d'uso	Lavoratore autonomo
Responsabile dei lavori	Coordinatori per la sicurezza (cantieri)
Medico competente	Azienda nel complesso (responsabilità D.Lgs. 231/2001)

GLI ORGANISMI DI VIGILANZA PUBBLICI ATTUALMENTE IMPEGNATI NELLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI



ATTUALE ORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELLA ASL



La vigilanza

Soggetti titolati a effettuare vigilanza sulle norme di SSL

ASL - Aziende Sanitarie Locali	DPL - Dipartimenti Provinciali del Lavoro
Agenzie Regionali Protezione Ambiente (Non tutte)	ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (radioprotezione)
Regioni (settore estrattivo)	Forze armate e polizia di Stato (si controllano da soli)
VVF (antincendio)	INAIL (rapporto assicurativo)
NIL (nucleo di igiene del lavoro dei carabinieri)	VISAG (organismo per il controllo di SSL nell'amministrazione giudiziaria)
Autorità portuali e aeroporti	Sanità Marittima

Il sistema sanzionatorio

Previsto per:

- Tutti i soggetti per i quali il D.lgs 81/08 stabilisce obblighi: datori, dirigenti, preposti, lavoratori, medico competente, installatori, venditori, noleggiatori etc....**anche di fatto** (art 299 D.Lgs 81/08)

le sanzioni possono essere:

- **Penali** (arresto, ammenda)
- **amministrative**

D.Lgs 758/94 sistema sanzionatorio

Roma -
SERIE GENERALE



ANNO
Numero

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 1994, n. 758
Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di
lavoro.

L'erogazione della sanzione

La sanzione è emessa “in automatico”?

Il D.Lgs. 758/94 (*Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro*) ha profondamente riformato le modalità di erogazione della sanzione.

Gli organi di vigilanza possono prescrivere l'adeguamento della situazione rilevata con depenalizzazione della violazione.

Il meccanismo del 758/94 si applica ai reati del D.Lgs. 81/08.

Verbale contravvenzione e prescrizione

Contiene:

- **gli articoli** contravvenzionati e la relativa sanzione
- **Le misure di prevenzione** per sanare situazioni di rischio per la sicurezza e la salute
- **I tempi** per la regolarizzazione

Viene trasmesso a:

- **Legale rappresentante** e altre figure responsabili

Si risolve:

- in **sede amministrativa** con la realizzazione delle misure richieste nel tempo indicato e con il pagamento della sanzione amministrativa **entro 30 giorni**

Flusso di applicazione del D.Lgs. 758/94

1° accertamento: Si rileva la violazione

Viene erogata e comunicata al DL la prescrizione con il termine per adempiere (prorogabile ma non oltre 6 mesi)

Comunicazione in procura notizia di reato. Azione penale sospesa.

2° accertamento Verifica prescrizione

Rispetto della prescrizione?

Sì

No

Pagamento di $\frac{1}{4}$ della sanzione massima in via amministrativa

Riattivazione azione penale

Comunicazione al PM e archiviazione

Processo penale / oblazione